

**§ 64. - D.M. 6 agosto 1991. Norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero.** ( G.U. 23 settembre 1991 n. 223)

**Art. 1.** L'area dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/1991 è confermata per l'originaria estensione.

**Art. 2.** La durata dei permessi di ricerca in terraferma conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/1991 è confermata in quattro anni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 6/1957, così come modificato dall'art. 60 della legge n. 613/1967.

**Art. 3.** I titolari di permessi di ricerca in terraferma conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/1991 possono chiedere di avvalersi del disposto del comma 8 dell'art. 6 della legge stessa purché il termine per l'inizio delle operazioni non ecceda il primo periodo di vigenza.

**Art. 4.** L'art. 8 della legge n. 9/1991 si applica anche ai permessi di ricerca conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

**Art. 5.** Su richiesta del titolare la durata dei permessi in terraferma in seconda e terza vigenza è prolungata di un anno.

**Art. 6.** Alle concessioni di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/1991 si applica il comma 8 dell'art. 9 della legge stessa.

**Art. 7.** L'area dei titoli conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/1991, la cui

domanda sia anteriore alla data suddetta, rimane confermata secondo l'originaria richiesta.

La procedura di conferimento e la durata della prima vigenza dei titoli la cui istruttoria sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia prima della entrata in vigore della legge n. 9/1991 è disciplinata dalle L. 11 gennaio 1957 n. 6 e 29 luglio 1967 n. 613.

**Art. 8.** Con accordo procedimentale tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente saranno determinati il contenuto degli studi sulle eventuali modifiche ambientali derivanti dalle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dalla legge n. 9/1991.

**Art. 9.** Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi di concerto col Ministro della marina mercantile e col Ministro dell'ambiente, saranno delimitate le aree escluse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 9/1991, dalle operazioni di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi.

Nelle aree di cui al comma 1 sono confermati i titoli minerari vigenti e le istanze di concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 9/1991

**Art. 10.** Ai fini dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per il conferimento di titoli minerari in terraferma di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 9/1991, il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia è integrato, volta per volta con provvedimento del suo presidente, con un rappresentante designato dalla regione interessata. Per tali intese si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990.